



***Il recupero, tramite l'ausilio di un tecnico che comporta oneri di spesa, dei file volutamente cancellati dal dipendente non lo esonera dalla responsabilità penale per danneggiamento e dall'obbligo del risarcimento***

---

## **Il testo integrale<sup>1</sup>**

### **Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 5 marzo 2012 n. 8555**

Per gli Ermellini sembra corretto ritenere conforme allo spirito della disposizione normativa che anche la cancellazione che non escluda la possibilità di recupero se non con l'uso - anche dispendioso - di particolari procedure, integri gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa.

Infatti, il danneggiamento deve intendersi integrato dalla manomissione ed alterazione dello stato del computer, rimediabili solo con postumo intervento recuperatorio, e comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro.

Del resto il danno si è già verificato in quanto il recupero, ove possibile, comporta oneri di spesa o comunque, l'impiego di unità di tempo lavorativo.

Sorrento 6 marzo 2012

**Avv. Renato D'Isa**

---

<sup>1</sup> Testo scaricabile e consultabile sul portale giuridico del sole24Ore – Guida al Diritto  
<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2012/03/il-recupero-dei-file-cancellati-non-salva-il-dipendente-dal-reato-di-danneggiamento.html>